



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

OGGETTO: SOCIETÀ "ALITTICA S.R.L." - REA FG- 170339 - REVOCA DELL'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE EX ART.40 COMMA 5 DEL D.L.76/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n.2023000432 del 13/10/2023, modificata con Determinazione n.2023000492 del 24/11/2023, concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- ☐ - l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio;
- ☐ - il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 concernente l'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- ☐ - la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- ☐ - la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ☐ - il comma 2 dell'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che " è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire; b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata ";

VISTI i successivi commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 del decreto sopra citato che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;



RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.177 del 11/05/2022 con cui si è disposto, per la società in oggetto, l'accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, successivamente iscritto nel Registro Imprese in data 20/05/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.40 D.L.76/2020, la società ha nel frattempo rappresentato, anche per le vie brevi, motivate esigenze di prosecuzione della propria attività;

VISTO che la società in data 26/01/2024 con protocollo Scriba n.6981 ha depositato la dichiarazione per integrare le risultanze del Registro imprese a quelle del libro soci;

VISTO, in particolare, che la società ha anche rappresentato di non avere mai cessato la Partita Iva e di essere proprietaria di un bene immobile;

RITENUTO pertanto, per i motivi su esposti, che ricorrono i presupposti per iscrivere la revoca dell'accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile E.Q. del Servizio IV - "Servizi Anagrafico-Certificativi", circa la legittimità degli adempimenti procedurali già avviati e di quelli consequenziali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. la revoca dello scioglimento d'ufficio senza liquidazione della società ALITTICA S.R.L. con n.REA FG-170339;
2. di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, la revoca dello stato di scioglimento senza liquidazione per la società in parola;
3. di comunicare l'avvenuta iscrizione della revoca dello scioglimento all'amministratore unico della società tramite PEC, nonché mediante pubblicazione all'Albo camerale *on line*;
4. l'inserimento in via permanente nella sezione del sito "*Cancellazioni d'ufficio delle imprese individuali e delle società*" al seguente link:

<https://www.fg.camcom.it/servizi/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-societa>

Ai sensi del comma 6 dell'art.40 del D.L. n.76/2020 la presente determinazione è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005